



12 ottobre 2020 (RM 2300/2020)

MM 11/2020 concernente la modifica del regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile¹

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | Retrospettiva | 2 |
| 2 | Proposte di modifica | 2 |
| 2.1 | Definizioni | 2 |
| 2.2 | Capitolo 4 - Allacciamenti | 2 |
| 2.3 | Capitolo 6 - Fornitura dell'acqua potabile | 3 |
| 2.4 | Capitolo 9 - Costi d'allacciamento | 3 |
| 2.5 | Capitolo 10 - Tasse | 3 |
| 3 | Conclusioni | 3 |
| 3.1 | Aspetti procedurali e formali | 3 |
| 3.2 | Attribuzione MM | 3 |
| 3.3 | Proposta di decisione | 4 |
| 4 | Abbreviazioni | 4 |
| 5 | Testo del regolamento | 5 |

¹ Inc.opere.pubbliche.2018.23

Signori Consiglieri comunali

Vi sottoponiamo il testo inerente la modifica del regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile.

1 Retrospectiva

Lo scorso 12 dicembre 2019 il Legislativo approvava all'unanimità il MM 10/2019 concernente l'adozione del regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile.

Dopo la consueta ratifica della SEL, la stessa formulava in data 17 marzo 2020 la sua decisione. Oltre alle modifiche d'ufficio, ha ravvisato alcune questioni da sottoporre nuovamente all'iter d'approvazione comunale, anche se in sede di esame preliminare dell'Autorità cantonale, non aveva individuato alcuna incongruenza. Unitamente a ciò, nei primi mesi di attuazione della nuova base legale, sono emerse delle lacune procedurali, che sono colmate con questa revisione parziale e descritte nel capitolo successivo.

2 Proposte di modifica

La modifica di paradigma, che intercorre fra il regolamento applicato fino al 31.12.2019 e quello entrato in vigore in data 1 gennaio 2020, si riferisce alla proprietà delle condotte private nel suolo pubblico.

Se nel regolamento abrogato dette condotte rimanevano di proprietà privata, anche se posate nel suolo pubblico, con il nuovo testo legislativo, le stesse diventano automaticamente di proprietà comunale. Il cambiamento è rilevante ed è dettato da valutazioni giuridiche che sono state analizzate compiutamente dai servizi cantonali preposti. L'Autorità cantonale ha ritenuto preponderante i seguenti due punti:

1. che non è di facile individuazione se una condotta posata nell'area pubblica è privata o meno;
2. che nel caso in cui le condotte posate nell'area pubblica fossero danneggiate, l'intervento di riparazione dev'essere eseguito celermente, senza indugio alcuno, in quanto è un bene primario detenuto in esclusiva dell'Ente pubblico che deve garantire la qualità dell'acqua ineccepibile.

Questa revisione non è più stata sottoposta al Sorvegliante dei prezzi, in quanto la modifica non verte su questioni tariffali.

2.1 Definizioni

Si sono adattate sulla base del concetto esposto in entrata del capitolo 2 Proposte di modifica, unitamente alle modifiche contenute in questa revisione parziale.

2.2 Capitolo 4 - Allacciamenti

Si sono apportate le necessarie correzioni alle terminologie, ai riferimenti e alle situazioni di fatto che non erano contemplate nel MM 10/2019.

2.3 Capitolo 6 - Fornitura dell'acqua potabile

La Sezione enti locali ravvisava una non corrispondenza, che è stata corretta con questa revisione parziale.

2.4 Capitolo 9 - Costi d'allacciamento

Si sono introdotti i nuovi art. 67a, 67b, 67c, 67d e 67e. Essi completano le obbligazioni a carico del titolare dell'allacciamento e dell'Azienda, erroneamente dimenticati nella precedente versione.

2.5 Capitolo 10 - Tasse

La Sezione enti locali ha ravvisato l'illegalità della tassa piscine. Per cui va stralciata, perché secondo la giurisprudenza può essere applicata solo se "a meno di non poter dimostrare eventuali maggiori oneri che il Comune si è dovuto far carico per il dimensionamento dell'impianto di distribuzione."

3 Conclusioni

3.1 Aspetti procedurali e formali

Puntualizziamo che tale procedura è retta dall'art. 13 let. a) LOC.

3.2 Attribuzione MM

Richiamati gli art. 10 RALOC, 45 e 47 ROC, si attribuisce alla

Commissione della gestione

e alla

Commissione delle petizioni

l'esame del seguente MM.

Le Commissioni potranno prendere visione dell'intera documentazione al fine di formulare il necessario rapporto all'indirizzo del Consiglio Comunale (art. 71 e 105 LOC).

Rammentiamo tuttavia che i lavori commissionali e dei singoli membri sono vincolati all'obbligo di discrezione e riserbo in ossequio alle disposizioni della LOC (in particolare l'art. 104).

Pertanto, si invita a voler esaminare ed allestire, per iscritto, i rapporti commissionali, i quali dovranno essere depositati, presso la Cancelleria comunale, almeno sette giorni prima della seduta del Consiglio comunale.

La domanda per l'ottenimento della documentazione o della presenza del Capo dicastero ci dovrà pervenire in forma scritta almeno 7 giorni prima della data dei lavori commissionali.

3.3 Proposta di decisione



Visto quanto sopra esposto, richiamato l'art. 13 let. a) LOC, vi invitiamo a voler approvare:

1. 1.1. la modifica delle Definizioni, unitamente agli art. 26, 27 cpv 1, 51 cpv 1, 67, 70 Tabella A;
1.2 i nuovi art. 67a, 67b, 67c, 67d e 67e.
2. l'entrata in vigore del punto 1. del dispositivo di risoluzione, tramite ordinanza municipale dopo la ratifica della SEL, a decorrere dall'1 gennaio 2020;

PER IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO

Il Sindaco:

Il Segretario:



R. Bacciarini

D. Gianella

4 Abbreviazioni

| | |
|-------|---|
| art. | articolo/articoli. |
| CHF | franchi svizzeri. |
| cpv | capoverso/i. |
| let. | lettera. |
| LOC | Legge organica comunale. |
| MM | messaggio municipale. |
| R. | regolamento |
| RALOC | Regolamento d'applicazione della legge organica comunale. |
| RM | risoluzione municipale. |
| ROC | Regolamento organico comunale. |
| SEL | Sezione enti locali. |
| TF | Tribunale federale. |

5 Testo del regolamento

REGOLAMENTO DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE POTABILE

Legenda: **testo in rosso** = nuovo
~~testo in rosso~~ = stralcio

DEFINIZIONI

omissis

| | |
|---------------------------|---|
| Condotte principali | condotte pubbliche che alimentano le condotte di distribuzione; |
| Condotte di distribuzione | condotte pubbliche posate all'interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico e a cui sono raccordate le condotte di allacciamento; |
| Punto di raccordo | raccordo privato dell'installazione del fondo alla condotta di distribuzione; eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale; |
| Condotte di allacciamento | condotta privata a partire dal punto di raccordo fino al contatore; raccordo dell'installazione dello stabile alla condotta di distribuzione. Eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale; |

omissis

| | |
|-----------------------|---|
| Installazione interna | parte privata di installazione idraulica a partire dal contatore o a partire dal passaggio murale dello stabile fino ai dispositivi fissi di erogazione; |
|-----------------------|---|

omissis

CAPITOLO 4 ALLACCIAMENTI

omissis

| | |
|--|--|
| Realizzazione delle condotte di allacciamento | Art. 26 ¹ L'allacciamento fino al passaggio murale compreso o fino al contatore se posato all'esterno , è di regola realizzato dall'Azienda. In casi particolari quest'ultima può delegarne l'esecuzione, totale o parziale, all'abbonato. ² I costi di realizzazione dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale sono regolati nel Capitolo 9 . |
| Proprietà dell'allacciamento e dorsale | Art. 27 ¹ Le parti di allacciamento su area pubblica e il dispositivo di interruzione principale rimangono di proprietà dell'Azienda comunale. ² La parte rimanente appartiene al titolare dell'allacciamento dello stabile. ³ La dorsale è di proprietà comunale. |

omissis

CAPITOLO 6

FORNITURA DELL'ACQUA POTABILE

omissis

Ripristino dell'abbonamento

Art. 51¹ Per quanto concerne il ripristino dell'abbonamento a seguito:

1. dell'art. 50 cpv 3, si applicano le disposizioni del Capitolo 4;
2. dell'art. 50 cpv 4, l'Azienda provvederà alla riattivazione del collegamento. I costi sono a carico dell'abbonato.

²omissis

omissis

CAPITOLO 9

COSTI D'ALLACCIAMENTO

Allacciamento

Art. 67¹ I costi di realizzazione dell'allacciamento comprendono:

- a. la tassa di allacciamento;
- b. le spese di collaudo;
- c. la realizzazione dell'allacciamento.

² Il debitore degli importi generati dai costi di realizzazione è dell'abbonato il titolare dell'allacciamento dello stabile.

Costi di posa

Art. 67a¹ I costi di posa della condotta di allacciamento e del relativo dispositivo d'interruzione, compreso il raccordo alla rete di distribuzione, sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata. Essi sono stabiliti dall'Azienda.

² Le opere di scavo, pavimentazione e sistemazione sono eseguite dal titolare dell'allacciamento secondo le indicazioni fornite dall'Azienda. I relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

Spese di collaudo

Art. 67b¹ Le spese di collaudo vengono stabilite dall'Azienda e fatturate al titolare dell'allacciamento. Qualora si rendano necessari ulteriori collaudi, gli stessi sono fatturati agli installatori.

Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione

Art. 67c¹ L'Azienda allestisce l'offerta relativa ai costi di realizzazione, che il titolare dell'allacciamento sottoscrive per accettazione prima dell'inizio dei lavori di esecuzione.

² A ricezione dell'offerta sottoscritta, l'Azienda provvede all'emissione della relativa fattura.

³ Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alla richiesta di pagamento dei costi a suo carico l'Azienda ha la facoltà di non procedere alla realizzazione dell'allacciamento o di sospendere i lavori già iniziati.

⁴ Al termine dei lavori il titolare dell'allacciamento deve aver corrisposto l'intera quota, pena la mancata erogazione di acqua.

Altri costi

Art. 67d¹ I costi di manutenzione, sostituzione e messa fuori servizio dell'allacciamento, disdetta dell'abbonamento sono stabiliti dall'Azienda.

² Di principio, in caso di sostituzione di un allacciamento già esistente, i relativi costi sono interamente posti a carico dei titolari degli allacciamenti secondo le modalità di cui all'art. 67a e segg., fatta riserva per la tassa d'allacciamento che in questo caso non viene prelevata.

Costi della dorsale

Art. 67e¹ I costi di realizzazione e di sostituzione della dorsale sono posti a carico dei singoli titolari allacciati proporzionalmente alla potenzialità di ogni allacciamento.

² Nel caso di sostituzione integrale della dorsale per limitata capacità di trasporto (a seguito di nuovi allacciamenti o potenziamento di quelli esistenti), i relativi costi a carico dei titolari degli allacciamenti vengono calcolati in proporzione alla nuova ripartizione delle potenzialità di ogni singolo allacciamento.

³ Per i titolari già allacciati in precedenza viene dedotto il valore residuo dell'importo versato al momento della posa della dorsale da sostituire (contributo iniziale dedotto l'ammortamento). Il valore residuo è imputato a chi ha generato l'esigenza di sostituzione.

omissis

CAPITOLO 10
TASSE

Tasse di utilizzazione e diverse

Art. 70

omissis

Tabella A: Tassa base, consumo misurato tramite contatore

| Tariffa | Fornitura | Calcolo | Minimo | Massimo |
|----------------|----------------------------|-------------|--------|---------|
| <i>omissis</i> | | | | |
| 4 | Piscina → 5 m ³ | per piscina | 100.00 | 200.00 |

omissis